



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Sindaco

Piazza Umberto I, 6 - 90030 Mezzojuso (PA)-

Tel. 0918203237 Fax 0918207242

Ordinanza n. 8/17 del 16/02/2017

Oggetto: Manifestazione Mastro di Campo - edizione 2017.

Divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro.

II SINDACO

Considerato che domenica 26 febbraio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 17.00, come da tradizione nel centro urbano di Mezzojuso si svolgerà la manifestazione carnevalesca "Mastro di Campo";

Che la rappresentazione della suddetta, unica nel suo genere, richiama ogni anno un grande afflusso di persone provenienti dai comuni limitrofi;

Rilevato che in occasione delle manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo, si evidenzia un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche aree determinando un concreto e serio pericolo per l'incolumità pubblica;

Ritenuto che le deprecabili condotte nella presente descritte oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali di compagnia, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano ed accrescono le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico, vietando la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro;

Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo può essere di miglioramento alla sicurezza sociale e al decoro pubblico, nonché valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 16 della legge 689/1981;

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000

ORDINA

•1. per i motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, nel territorio comunale è fatto divieto a chiunque per l'intero giorno di domenica 26 febbraio

- 2017 di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche;
- 2. E' fatto divieto per l'intero giorno di domenica 26 febbraio 2017 di vendere per asporto, sia in forma fissa che ambulante, bevande contenute in bottiglie di vetro.
 - 3. E' fatto divieto l'intero giorno di domenica 26 febbraio 2017 di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro.
 - 4. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico.
 - 5. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

SI RENDE NOTO

La presente ordinanza è valida, con le stesse modalità, anche per il giorno di martedì 28 febbraio 2017 nel caso in cui la manifestazione carnevalesca sia posticipata a tale data.

DISPONE

La Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune e pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line.
Che sia trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale e al Comando dei Carabinieri di Mezzojuso.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Ai sensi delle disposizioni del Capo III° della legge 07.08.1990 n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del III Settore Urbanistico, Edilizio.

E' possibile prendere visione degli atti presso l'Ufficio Commercio, sito in Piazza Umberto I, n. 6.



Il Sindaco
Dottor Salvatore Giardina